

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
oooooooooooooooooooo

28 AGO. 2004

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

25 AGO. 2004

ADDI NELLA SEDUTA DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA  
CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COST  
COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARELLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
..... OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 757

OGGETTO:

Ispab "Istituto Sacra famiglia" con sede in Roma. Modifica degli artt.1 e 6 lettera a) dello Statuto



Oggetto: Ipab "Istituto Sacra Famiglia" con sede in Roma. Modifica degli artt.1 e 6 lettera a) dello Statuto

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore agli Affari Istituzionali ed Enti Locali

VISTA la legge 8 novembre 2000, n.328 ed in particolare gli articoli 10 e 30;

VISTO il decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a norma dell'art.10 della legge 8 novembre 2000, n.328" ed in particolare l'art.21;

VISTA la legge 17 luglio 1890, n.6972 "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" e i relativi regolamenti di esecuzione;

VISTI i D.P.R. 15 gennaio 1972, n.9 e D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999 n.14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la legge costituzionale n.3/2001;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n.6;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche;

VISTO lo statuto vigente dell'IPAB "Istituto Sacra Famiglia", con sede in Roma, approvato con D.C.R. 28 marzo 2000 n.912;

VISTE le deliberazioni n.7 del 25 giugno 2002 e n.13 del 21 novembre 2002, allegate alla nota dell'Ente prot.n.284 del 1 luglio 2003, con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Ipab "Istituto Sacra Famiglia", ha deliberato la variazione della sede legale dell'Istituzione in Roma da Via Cortina d'Ampezzo n.112 a Via Francesco Severi 22/24 e conseguentemente ha approvato la proposta di modifica dell'art.1 dello Statuto (del.n. 7/02) della parte relativa all'ubicazione della sede legale dell'Ipab e dell'art.6 lettera a) dello Statuto (del.n. 13/02);

VISTA la nota prot.n.224 del 30 maggio 2003 con cui l'Istituzione nel dare comunicazione di non aver ricevuto dal Comune di Roma alcuna risposta in merito al parere richiesto, ai sensi dall'art.62 della legge n.6972/1890, con nota prot. n.585 del 20 dicembre 2002, ha richiesto alla Regione Lazio di apportare allo statuto vigente le seguenti modifiche:

"Art.1-1/ "Istituto Sacra Famiglia... (omissis)... la sede legale è stabilita in Roma Via Francesco Severi 22/24.";

"Art.6 L'Istituto per il conseguimento dei suoi fini istituzionali si avvale di a) le rendite del proprio patrimonio, attualmente costituito dallo stabile sito in Roma, Via Vallombrosa 31 e degli eventuali accrescimenti; b)... (omissis)..."



- VISTA la nota prot.n.284 del 1° luglio 2003, con cui il legale rappresentante dell'ente ha inviato l'elenco dei beni immobili di cui l'Istituzione è proprietaria, richiesto dalla Direzione Regionale Istituzionale ed Enti Locali con nota prot.n. 86296 del 30 giugno 2003;
- RILEVATO che lo spostamento della sede legale dell'Istituto Sacra Famiglia è avvenuto a seguito della vendita dell'immobile di via Cortina d'Ampezzo 112 Roma, comunicata alla Regione Lazio, Dipartimento Affari Strategici Istituzionali e della Presidenza, con nota prot.n.87 del 1 febbraio 2001;
- RILEVATO che il Comune di Roma non ha emesso nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della richiesta il parere previsto dall'art.62 della legge n.6972/1890 e che, pertanto, lo stesso deve considerarsi assenziente;
- RITENUTO che l'ente nel richiedere la modifica degli artt.1 e 6 lett.a) dello Statuto, ha osservato le prescrizioni previste dalla legge 6972/1890 al riguardo;
- RITENUTO opportuno accogliere la proposta di modifica dell'art.1 dello Statuto dell'Ipab "Istituto Sacra Famiglia" per le motivazioni sopra esposte e di accogliere la modifica dell'art.6 lettera a) dello Statuto in formulazione diversa da quella deliberata dall'Ente, atteso che l'elenco dei beni immobili di proprietà dell'Istituzione, di cui alla nota prot.284 sopra citata, evidenzia una diversa consistenza;
- RITENUTO che la presente deliberazione non è soggetta alla concertazione con le parti sociali;

DELIBERA

di modificare, per le motivazioni sopraindicate, gli articoli 1 e 6 lettera a) del vigente statuto dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza "Istituto Sacra Famiglia", nel modo seguente:

"Art.1-L'Istituto Sacra Famiglia... (omissis)...la sede legale è stabilita in Roma Via Francesco Severi 22/24.";

"Art.6 L'Istituto per il conseguimento dei suoi fini istituzionali si avvale di:

a) le rendite del proprio patrimonio, costituito dai seguenti immobili:

- 1) via Francesco Severi 22/24, Roma;
- 2) via Giuseppe Landò Passerini 6 (ex via del Fontanile Nuovo 81), Roma;
- 3) via Vinovo 20, Roma;
- 4) via Vallombrosa 31, Roma;
- 5) via Orsa Maggiore 70, Località Colle Romito, Ardea;

b) ..... (omissis)....."

di approvare conseguentemente lo statuto dell'Ipab "Istituto Sacra Famiglia" nella nuova stesura di cui all'allegato "A", che forma parte integrante del presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORAGE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

- 6 AGO. 2004



ALLEGATO "A"

ALLEG. alla DELIB. N. 757  
DEL - 6 AGO. 2004

Ipab

**ISTITUTO SACRA FAMIGLIA**

**ROMA**

**STATUTO**



*[Handwritten signature]*  
29/7/04

## CAPO I

*Origine – Scopo – Istruzione – Mezzi*

### ART. 1

*L'Istituto Sacra Famiglia, in Roma eretto in Ente Morale con Decreto Lungotenenziale del 15 Giugno 1916, trae origine dal Circolo della Sacra Famiglia, costituitosi in Roma tra il 1877 e il 1878 per iniziativa del Cavalier Ferdinando Buonaccorsi che, volle creare una istituzione ove questa avesse potuto trovare ricovero, asilo, cibo spirituale e materiale ed avviamento al lavoro, la sede legale è stabilita in Roma Via Francesco Severi 22/24.*

### ART. 2

*L'Istituto ha per scopo quello di provvedere gratuitamente, secondo i propri mezzi, ad accogliere, mantenere, educare, istruire, addestrare professionalmente ed avviare al lavoro fanciulli poveri, dalla nascita fino al 18° anno di età, che versino in stato di abbandono morale e/o materiale di difficoltà familiare o di bisogno nel rispetto delle modalità del regolamento interno.*

*L'Istituto provvede altresì ad ospitare le rispettive madri solo in caso di necessità e/o utilità per il bambino e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione nei casi per i quali non siano già stati esperiti gli accertamenti del caso.*

*La permanenza in Istituto dei bambini e delle madri deve essere breve, nei limiti del possibile, al fine di soddisfare la priorità al bisogno di altri, sia pure nel rispetto di ogni singolo progetto educativo ed inserimento sociale.*

*L'Istituto sulla base delle normative regionali vigenti e nell'ambito della programmazione dei servizi socio - assistenziali, attua i propri interventi attraverso la costituzione e lo sviluppo di case famiglia, gruppi appartamento, comunità di prima accoglienza, centri di pronto intervento.*

*L'Istituto promuove e realizza altresì azioni e iniziative innovative di prevenzione e recupero del disagio giovanile e adolescenziale quali centri diurni socio-educativi, ludoteche, unità di strada etc. curando in tutti i modi possibili lo sviluppo e la crescita psico-fisica dei minori.*

*A tal fine si adopera, nei confronti degli stessi e dei genitori, in tutte le iniziative che si rendessero necessarie, per conseguire un ottimale inserimento del minore nell'ambito della famiglia e di questa nel tessuto sociale.*

*L'Istituto cura in maniera particolare l'addestramento professionale e l'avviamento al lavoro dei minori in età lavorativa, anche attraverso*

*8*

*l'organizzazione e lo svolgimento delle attività previste dalla Legge 845/78 e la promozione, la partecipazione e lo sviluppo di cooperative sociali integrate di gruppo b), secondo quanto previsto dalla Legge 381/91.*

*Per i minori ospiti dell'Istituto che superano il 18° anno di età il Consiglio può far proseguire l'assistenza specificando con apposte deliberazioni il reperimento dei fondi necessari per la copertura delle rette di mantenimento, anche assistiti in particolari condizioni di indigenza e necessità qualora il progetto di inserimento sociale e lavorativo non sia stato portato a compimento e comunque non oltre il 21° anno di età.*

### ART. 3

*Il Consiglio di Amministrazione autorizza l'ammissione degli ospiti nelle proprie strutture, stabilendo nei casi e con le cautele previste nel regolamento, l'espulsione per indisciplinatezza e cattiva condotta.*

### ART. 4

*I minori adempiono l'obbligo scolastico frequentando le scuole pubbliche e/o private.*

*Sulla base del progetto educativo e di inserimento sociale elaborato dall'Istituto unitamente all'Ufficio dei Servizi Sociali competente per territorio, completano la loro formazione attraverso la frequenza di Istituti Professionali provinciali e regionali o altro tipo di scuola media superiore.*

*Nel caso di ospiti che abbiano superato il 18° anno di età e, versando in particolare condizioni di indigenza continuano ad essere assistiti secondo quanto previsto dallo Statuto (art. 2 Ultimo capoverso), quando vi siano le condizioni di merito e di propensione allo studio, l'Istituto può deliberare di sostenere il pagamento delle tasse universitarie per la iscrizione presso Università statali, anche attraverso il reperimento di borse di studio e di pubbliche sottoscrizioni.*

## ART. 5

*L'Istituto al fine di garantire un pieno sviluppo psico-fisico degli ospiti, programma e organizza anche tramite convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale attività ricreative, animazioni socio-culturali, visite e viaggi di studio.*

*L'Istituto, da solo o in concorso con altre Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, può realizzare campi estivi, case per ferie o ostelli destinati alle vacanze estive e invernali dei propri ospiti o inviare gli stessi per un periodo di vacanze presso strutture gestite da Enti che abbiano lo stesso scopo educativo e offrano la sicura garanzia di perseguirlo.*

## Art. 6

*L'Istituto per il conseguimento dei suoi fini istituzionali si avvale di:*

- a) le rendite del proprio patrimonio, costituito dai seguenti immobili:*
  - 1) via Francesco Severi 22/24, Roma;*
  - 2) via Giuseppe Lando Passerini 6 (ex via del Fontanile Nuovo 81), Roma;*
  - 3) via Vinovo 20, Roma;*
  - 4) via Vallombrosa 31, Roma;*
  - 5) via Orsa Maggiore 70, Località Colle Romito, Ardea;*
- b) le quote versate dai benefattori;*
- c) le oblazioni e i contributi di privati ed Enti pubblici;*
- d) le rette erogate da Enti o da privati;*
- e) ogni altra entrata, ivi comprese quelle risultanti dai contributi per la raccolta dei rifiuti.*

## ART. 7

*L'Istituto può promuovere o aderire a federazioni di Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, associazioni e fondazioni di Enti che abbiano finalità analoghe o complementari, e coordinare la sua attività con questi e con quella di altre IPAB, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.*

## ART. 8

*L'Istituto, al fine di incentivare la partecipazione alla vita dell'IPAB da parte di benefattori dell'Ente e di singoli cittadini sensibili alle tematiche dei minori che vogliano concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, promuove, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 460/97 sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, la nascita e lo sviluppo di momenti associativi autonomi che abbiano quale fine esclusivo la diffusione dell'immagine dell'istituto, nonché la raccolta di fondi attraverso iniziative e pubbliche sottoscrizioni per sostenere e incrementare le attività assistenziali dell'IPAB.*

*L'attività promozionale deve essere senza oneri per l'Ente e con l'esclusione di ogni delega alle associazioni delle funzioni dell'Istituto.*

## CAPO II

### ART. 9

*L'Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, tre dei quali, tra cui il Presidente, designati dalla Regione Lazio e due dal Consiglio Comunale di Roma.*

*Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e i membri possono essere riconfermati.*

*In caso di sostituzione per morte, dimissioni o per altra causa, i nuovi nominativi dalla Regione Lazio durano in carica solo il periodo restante del quinquennio in corso e possono essere confermati.*

### ART. 10

*I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono per tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio e l'Autorità che ha designato i membri decaduti dovrà provvedere alla sostituzione per il buon funzionamento del Consiglio stesso.*

*Il Presidente e i Consiglieri di amministrazione, qualora le condizioni finanziarie dell'Istituto consentano la copertura della spesa, hanno diritto a un compenso per ogni presenza alle riunioni, nonché a una indennità mensile a titolo di rimborso forfettario, che saranno stabilite con apposita delibera.*

#### ART. 11

*Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria per l'approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo e in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente; ne sia fatta richiesta da due o più membri del Consiglio, oppure su invito dell'Autorità Tutoria. La riunione per l'esame del Conto Consuntivo dell'esercizio precedente avviene nel mese di Maggio, mentre quella per l'esame del Bilancio Preventivo dell'esercizio seguente avviene nel mese di Settembre, ai sensi dell'articolo 6 del Regio Decreto 30 Dicembre 1923 n°2841 e articolo 1 del Regio Decreto 20 Febbraio 1927 n°257.*

#### ART. 12

*Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento di tre membri e a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale e a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone. Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse giusto l'articolo 15 della Legge 1890 n°6972, non può prendere parte alle deliberazioni.*

#### ART. 13

*I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario Generale, e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare, o non possa firmare, ne viene fatta menzione. In caso di assenza del Segretario le funzioni del Segretario del Consiglio di Amministrazione vengono assunte da un membro del Consiglio stesso.*



## ART. 14

*Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Istituto, anche mediante l'approvazione di programmi e direttive generali e ne controlla l'attuazione.*

*Fatta salva ogni altra competenza prevista dalle norme vigenti, spetta comunque in via esclusiva al Consiglio ogni deliberazione riguardante:*

- a) statuti e regolamenti dell'Istituto; b) bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni di bilancio e conti consuntivi; c) piante organiche e relative variazioni, d) convenzioni tra IPAB ed enti locali, costituzione e modificazioni di forme associative, e) contrazione di mutui; f) spese che impegnino i bilanci per più esercizi; g) acquisti, permute, alienazioni e trasformazioni del patrimonio immobiliare dell'Istituto, nonché eventuali contratti di comodato; h) contratti, ivi compresa la conclusione che ne determina i contenuti fondamentali ai sensi dell'art. 56 della Legge 8 Giugno 1990 n°142; i) la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso enti, aziende, istituzioni e associazioni legati all'attività istituzionale dell'Istituto, secondo quanto previsto dallo Statuto; l) la nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.*

*Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata da parere del Segretario generale, in ordine alla regolarità tecnica, contabile e di legittimità. Il testo dei pareri è inserito nella deliberazione.*

## CAPO III

*Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione.*

## ART. 15

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta l'Istituto e ne difende gli interessi. Convoca il Consiglio per la trattazione degli affari di sua competenza e ne fa eseguire le deliberazioni. Sospende, previo il parere dell'Ufficio di disciplina, per gravi ed urgenti motivi gli impiegati, e nei casi di*

*urgenza prende tutti i provvedimenti reclamati al bisogno, salvo riferirne al Consiglio in adunanza ds convocarsi entro breve termine.*

*In base alla legge 142/90; 29/93;127/97;77/95; propone al Consiglio di Amministrazione i programmi e gli obiettivi generali dell'Ente necessari all'espletamento dei fini istituzionali.*

*Controlla che il raggiungimento di tali obiettivi sia conseguito.*

#### CAPO IV

Avvertenze e norme generali di Amministrazione

#### ART. 16

*La Pianta Organica, i modi di nomina, i diritti, le assunzioni e le mansioni del personale dell'Istituto sono fissati dal Regolamento Organico approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione in attuazione dei contratti di lavoro stipulati per i dipendenti degli enti locali.*

#### ART. 17

*Il Segretario Generale dell'Istituto partecipa alle sedute del Consiglio con le funzioni previste dalla Legge 6972/1890 e dai relativi regolamenti d'attuazione. Sovrintendente quale Dirigente Generale allo svolgimento dell'attività dell'Istituto verificando e controllando le attività dei dirigenti, in base all'art. 16 lettera h D.lgs. 29/1993.*

*Adotta gli atti di competenza dei dirigenti, che per qualsiasi ragione, non siano ad essi attribuiti ovvero in caso di vacanza del posto.*

#### ART. 18

*I Dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento Organico, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta*

*nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari*

**ART. 19**

*I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale per il Tesoriere, se non sono muniti della firma dei Dirigenti che apporranno in virtù delle proprie competenze le firme sui mandati di pagamento e reversali d'incasso, in base alla liquidazione delle fatture ed impegni con atti amministrativi (come disposto dall'art.9 lettera c del D.lgs. 23/12/93 n°546)*

**ART. 20**

*Il servizio di esazione di cassa è fatto di regola dall'esattore comunale, ma può affidarsi a qualche pubblico ente.  
Nel caso che l'Istituto venga autorizzato ad avere un cassiere proprio, non gli si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'esattore comunale o ad altro pubblico Ente.*

Disposizione finale

**ART. 21**

*Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.*



*[Handwritten mark]*